



# UNIONE MONTANA *del* GRAPPA

*Borso del Grappa - Pieve del Grappa - Passagno - Cavaso del Tomba - Castelcuco - Monfumo*  
(Codice Fiscale : 83003910268)

**Sede Legale:** Villa San Marco - Via Molinetto, c.n. 15 - 31017 - Pieve del Grappa (TV)

**Sede Operativa - Uffici:** Municipio di Pieve del Grappa (TV) - Via IV Novembre, c.n. 31

**Recapiti:** tel. 0423/53036 – fax: 0423/939721 - <http://www.cmgrappa.gov.it/bbl/index.php> -

**E-mail – p.e.o.:** [segreteria@cmgrappa.it](mailto:segreteria@cmgrappa.it) - **p.e.c.:** [unionemontanadelgrappa.tv@pecveneto.it](mailto:unionemontanadelgrappa.tv@pecveneto.it)

**Allegato “A”**

## TARIFFARIO E DISPOSIZIONI SPECIALI per la RACCOLTA dei FUNGHI EPIGEI nel TERRITORIO dell'UNIONE MONTANA del GRAPPA ANNO 2023

### I) NORME PRINCIPALI di RIFERIMENTO

- L. 23 agosto 1993, n. 352 recante “Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”.
- L. 31 gennaio 1994, n. 97 recante “Nuove disposizioni per le zone montane”.
- L.R. 19 agosto 1996, n. 23 recante “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”.
- Disposizioni regolamentari ex Delibera di Consiglio della Comunità Montana del Grappa nr. 11 del 26.06.1997.
- L.R. 31.01.2012, n. 7 recante “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 - Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”.
- D.G.R. nr. 739 del 02.05.2012 et Allegato “A” (Disposizioni esecutive di attuazione), recante le nuove disposizioni di attuazione della disciplina per la raccolta dei funghi epigei freschi e conservati, ex L.R. 31.01.2012, n. 7 recante “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 (disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati).
- Disposizioni particolari Delibera di Giunta dell'Unione Montana del Grappa nr. 3 del 03/02/2022.

### II) TITOLO per la RACCOLTA e TARIFFE

Per titolo per la raccolta, nell'ambito del territorio dell'Unione Montana del Grappa, si intende la ricevuta di versamento di un contributo per la raccolta dei funghi epigei spontanei freschi stabilito nel suo ammontare, come segue. Per i NON RESIDENTI è subordinato al pagamento di un contributo pari a:

|          |         |                      |                      |
|----------|---------|----------------------|----------------------|
| <b>A</b> | 6,50 €  | euro sei/50          | validità GIORNALIERA |
| <b>B</b> | 15,00 € | euro quindici/00     | validità SETTIMANALE |
| <b>C</b> | 35,00 € | euro trentacinque/00 | validità MENSILE     |
| <b>D</b> | 60,00 € | euro sessanta/00     | validità ANNUALE     |

Il titolo per la raccolta può essere rilasciato solo ai soggetti con età non inferiore a 14 anni. Ai minori di 14 anni è comunque consentita la raccolta purché accompagnati da persona munita di titolo per la raccolta.

Il titolo ha validità nel solo ambito territoriale di competenza dell'Unione Montana del Grappa. Deve essere conservato per tutto il periodo di validità e presentato unitamente ad un documento d'identità in caso di accertamento da parte del personale incaricato della vigilanza.

La ricevuta di versamento deve garantire, ai fini dell'attività di vigilanza, la certezza del pagamento del previsto contributo. Deve pertanto riportare l'importo, i dati del titolare e il periodo di riferimento della validità del titolo.

Essa può rientrare nelle seguenti principali forme di pagamento:

**a) c/c postale n° 11201316 intestato a:**

“Comunità Montana del Grappa - Servizio Tesoreria - 31017 - Pieve del Grappa (TV)”

Sono disponibili dei moduli pre-compilati negli uffici dell'Unione Montana del Grappa c/o Comune Pieve del Grappa (piano terra).

**b) ricevuta bancaria (RIBA) o bonifico bancario**, alle seguenti coordinate bancarie:

Iban n° IT 68 R 03599 01800 000000137609

**c) pagopa** seguendo le istruzioni indicate nel sito “Unione Montana del Grappa”.

Il possesso del titolo alla raccolta dei funghi non esonera dal rispetto dei diritti di terzi e dalle limitazioni stabilite dalle vigenti norme in materia di proprietà privata.

### **III) ESENZIONE dal PAGAMENTO della TARIFFA**

Sono esentati i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori e familiari, gli aventi diritto di uso civico, per la raccolta nei rispettivi fondi. È prevista, inoltre, l'esenzione dal pagamento anche per persone diversamente abili, ai sensi della L. 104/1992 e s.m.i. e normativa correlata, anche se non residenti nel territorio dell'Unione Montana del Grappa. Tutti i soggetti esentati dal pagamento devono dimostrare i titoli che consentono l'esenzione.

Sono, altresì, esentati dal pagamento del contributo I **RESIDENTI** nei Comuni dell'Unione Montana del Grappa: Borso del Grappa - Pieve del Grappa - Possagno - Cavaso del Tomba - Castalcucco - Monfumo.

### **IV) GIORNATE di RACCOLTA**

- MARTEDI'
- VENERDI'
- DOMENICA e FESTIVITA' INFRASETTIMANALI.
- ai soli residenti nei Comuni dell'Unione Montana del Grappa è consentita la raccolta anche il GIOVEDI' in aggiunta ai giorni predetti.

La raccolta di funghi è subordinata al possesso di documento di identità in corso di validità.

### **V) LIMITI di RACCOLTA**

Per i **NON RESIDENTI** nei comuni del territorio dell'Unione Montana del Grappa, il quantitativo massimo per persona al giorno di funghi raccogliabili è di **kg 3 (tre)**, di cui non più di **Kg 1 (uno)** per ciascuna delle specie espressamente elencate di seguito.

I funghi raccolti da un minore di 14 anni concorrono a formare il quantitativo giornaliero consentito agli accompagnatori già autorizzati.

I proprietari, gli usufruttuari, i conduttori del fondo e i loro familiari, non hanno limitazioni nella quantità di raccolta, relativamente ai soli fondi in proprietà o in possesso.

Per i **RESIDENTI** nei comuni del territorio dell'Unione Montana del Grappa, il quantitativo massimo per persona al giorno di funghi raccogliabili è sempre di **kg 3 (tre)**, di cui non più di **Kg 1 (uno)** per ciascuna delle specie espressamente elencate di seguito.

Come sopra accennato, la raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a Kg. 3, di cui non più di Kg. 1 delle seguenti specie:

- a) AGROCYBE AEGERITA (Pioppini);
- b) AMANITA CAESAREA (Ovoli);
- c) BOLETUS gruppo edulis (Porcini);
- d) CALOCYBE GAMBOSA (Tricholoma Georgii) (Fungo di S. Giorgio, Prugnolo);
- e) CANTHARELLUS CIBARIUS (Finferlo, gallinaccio);
- f) CANTHARELLUS LUTESCENS (Finferla);
- g) CLITOPILUS PRUNULUS (Prugnolo);
- h) CLITOCYBE GEOTROPA;
- i) CRATERELLUS CORNUCOPIOIDES (Trombetta da morto);
- j) MACROLEPIOTA PROCERA e simili (Mazza di tamburo);
- k) MORCHELLA tutte le specie compresi i generi Mitrophora e Verpa (Spugnola);

- l) POLYPORUS poes caprae;
- m) TRICHOLOMA gruppo terreum (morette);
- n) RUSSULA VIRESCENS (verdone).

I limiti di cui sopra possono essere superati se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespito di funghi concresciuti.

La raccolta di funghi non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di tre esemplari per specie.

Per tutti i funghi è consentita la raccolta, solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza.

È vietata la raccolta dell'AMANITA CAESAREA allo stato di ovolo chiuso.

Nessun limite è posto al proprietario, all'usufruttuario, al conduttore del fondo ed ai loro familiari, nell'ambito del fondo in proprietà od in possesso.

**Per i limiti di peso, specie, modalità, divieti, deroghe, agevolazioni e tutto quanto non specificato nel presente avviso valgono le disposizioni statali, regionali e comunitarie in vigore.**

Il personale dell'Unione Montana del Grappa, con la collaborazione di quello dei Comuni, è a disposizione per ogni informazione presso gli uffici dell'Ente, in Municipio di Pieve del Grappa, piano terra, con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30, previo appuntamento telefonico al n. 0423 53036.

|                   |                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sede Operativa    | Piano terra Municipio di Pieve del Grappa (TV) - 31017 - Via IV Novembre, c.n. 31                                                                                       |
| Recapiti          | Tel. 0423/53036 – fax 0423/939721                                                                                                                                       |
| Posta elettronica | <a href="mailto:segreteria@cmgrappa.it">segreteria@cmgrappa.it</a> - <a href="mailto:unionemontanadelgrappa.tv@pecveneto.it">unionemontanadelgrappa.tv@pecveneto.it</a> |

## VI) **DIVIETI di RACCOLTA**

Per motivi selvi-colturali la raccolta dei funghi epigei è vietata, fino al completo affrancamento degli impianti, nei boschi percorsi da incendio, nei boschi di nuovo impianto, nelle aree boscate oggetto di rinfoltimento, per la tutela e la protezione delle piantine messe a dimora e per consentire la rinnovazione naturale.

La tabellazione è a carico del proprietario.

Resta salva, peraltro, la facoltà del proprietario o di chi abbia il godimento del fondo, di escludere l'accesso ai cercatori dotati di titolo per la raccolta, a tutela del proprio diritto di proprietà o di godimento, secondo i principi generali del diritto.

Tale divieto potrà essere manifestato in ogni forma idonea a portare inequivocabilmente a conoscenza dei terzi tale volontà, ivi compresa l'apposizione lungo i confini di adeguato numero di tabelle recanti tali divieto.

Gli enti preposti possono determinare con proprio provvedimento ulteriori zone di particolare pregio naturalistico-ambientale nelle quali vietare la raccolta dei funghi oltre a quelle individuate di seguito (v. art. 5, Legge regionale 19 agosto 1996, n. 23). La raccolta di funghi epigei è quindi vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione:

- a) nelle riserve naturali integrali;
- b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;
- c) nelle aree specificatamente interdette dalla Giunta regionale sulla base di criteri predeterminati dalla Giunta medesima per motivi selvi-colturali;
- d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta degli enti locali interessati.

Nelle aree di particolare degrado forestale che insistono sul territorio regoliero e sulle terre di uso civico, le regole e le amministrazioni separate dei beni di uso civico possono chiedere alla Giunta regionale di vietare del tutto o in parte la raccolta di funghi.

La raccolta è altresì vietata nei giardini, nei parchi privati per tutta l'estensione e comunque nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di 100 metri, salvo che ai proprietari stessi.

È vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 mt. dal margine delle strade di viabilità pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.

I terreni oggetto di limitazioni della raccolta devono essere individuabili sul territorio da parte dei raccoglitori autorizzati.

## **VII) AUTORIZZAZIONI SPECIALI**

Valgono le disposizioni ex ALLEGATO "A" (Disposizioni esecutive di attuazione – Punto 5 – pag. 3), alla D.G.R. n. 739 del 02 maggio 2012.

## **VIII) AGEVOLAZIONI alla RACCOLTA**

Oltre alle agevolazioni precedentemente emarginate, valgono le disposizioni ex ALLEGATO "A" (Disposizioni esecutive di attuazione – Punto 5 – pag. 3), alla D.G.R. n. 739 del 02 maggio 2012.

## **IX) VIGILANZA - SANZIONI AMMINISTRATIVE - INTROITI**

La vigilanza è demandata, oltre che ai soggetti istituzionali definiti all'articolo 12<sup>1</sup> della L.R. 23/1996, anche alle guardie giurate, delle province e degli enti parco e delle Regole, dotate di specifico tesserino di riconoscimento secondo le norme vigenti.

In conformità a quanto prescritto dalla legge 689/1981 la confisca si riferisce al "prodotto" della violazione, pertanto dovrà essere valutata caso per caso.

Nella fattispecie di raccolta eccedente il consentito la confisca riguarderà solo l'eccedente, in caso invece di violazione delle altre disposizioni la confisca sarà su tutto il raccolto.

In ogni caso, il confiscato viene distrutto in loco o consegnato, previo controllo micologico, ad enti o istituti di beneficenza.

I proventi delle sanzioni amministrative applicate per le violazioni alle disposizioni della legge stessa vengono trasferiti all'Unione Montana del Grappa, ai sensi dell'art. 23, comma 2, dello Statuto dell'U.M.G..

Gli introiti derivanti dai proventi dei versamenti dei contributi per la raccolta, vengono destinati per interventi di tutela e salvaguardia del territorio montano dell'Unione Montana del Grappa. Può essere destinata una quota non superiore al 30% per le spese generali per la realizzazione degli interventi stessi.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 13 comma 3 della L.R. 23/1996, i soggetti incaricati della vigilanza trasmettono alla Giunta regionale copia del verbale di contestazione per la violazione delle disposizioni alla medesima legge.

\* \_ \* \_ \*

Pieve del Grappa, 21 febbraio 2023

Il Responsabile del Servizio

**BERNARDO DISSEGNA**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93

<sup>1</sup> ex Corpo Forestale dello Stato – ora Carabinieri Forestali, nuclei antisofisticazione dell'Arma dei Carabinieri, guardie venatorie provinciali, organi di polizia urbana e rurale, operatori professionali di vigilanza e ispezione delle Unità sanitarie locali aventi qualifica di vigile sanitario o equivalente, guardie giurate campestri, provinciali e degli enti parco, agenti delle aziende speciali e il personale indicato dall'art. 16 della L.R. 15.11.1974, n. 53 e dall'art. 4 della L.R. 06.08.1987, n. 42, i regolieri e gli aventi diritto di uso civico, ove in possesso della qualifica di guardia giurata ai sensi del R.D. 18.06.1931, n. 773